

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1659

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 3589)

approvato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1989

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 marzo 1989

Adeguamento dei contributi per la gestione ordinaria dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso e dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I contributi dello Stato per la gestione ordinaria dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo di cui alla legge 28 marzo 1973, n. 88, e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 815, sono elevati a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 a lire 5 miliardi a favore di ciascun ente.

Art. 2.

1. I bilanci preventivi e relative variazioni ed i conti consuntivi degli enti di cui all'articolo 1 sono deliberati dai competenti consigli di amministrazione nei termini e nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 per il triennio 1989-1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.